

Oggetto Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, rappresentati in Italia dalla Rappresentanza Generale dei LLOYD'S in Italia, mediante il corrispondente Assigeco Srl - periodo 30/09/2018- 30/09/2021. CIG ZB925099D4

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

- approvare il capitolato di polizza allegato alla presente determinazione (Allegato A);
- affidare, per il periodo 30/09/2018-30/09/2021, il servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei Lloyd's of London, Sindacato NEON, rappresentati in Italia dalla Rappresentanza Generale dei LLOYD'S in Italia, con sede in corso Garibaldi 86, 20121 Milano (MI), -P.I. 10655700150 e c.f. 07585850584, mediante il corrispondente Assigeco Srl ('Coverholder'), con sede legale in Via Crivelli, 26 - 20122 - Milano - c.f. e P.I. 08958920152, per un importo complessivo di € 21.265,20 al lordo degli oneri fiscali (pari circa ad € 3.870,34);
- impegnare la somma di € 21.265,20 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca S.p.A., con sede legale in Palazzo Assiteca - via G. Sigieri 14 - 20135 Milano, C.F. e P.IVA: IT 09743130156.

Motivazione

L'attività istituzionale svolta dai soggetti legati da rapporto di servizio o di mandato con l'Agenzia, comporta rischi di insorgenza di Responsabilità Civile, Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile con conseguente pregiudizio economico per l'Agenzia.

L'art. 26, comma 1 dello Statuto prevede che il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

Tale disposizione deve essere letta alla luce delle sentenze di una consolidata giurisprudenza contabile circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di danni che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire all'ente medesimo o ad altri enti pubblici, quale conseguenza di una accertata responsabilità amministrativa o contabile.

Infatti, per una uniforme giurisprudenza contabile "il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico."².

Occorre, inoltre, evidenziare come la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale³.

La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario.

L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa.

Le disposizioni normative in materia⁴ stabiliscono inoltre la nullità del "contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile".

Il divieto sancito dalla norma anche se espressamente riferito ai soli amministratori degli enti pubblici, in considerazione del riportato orientamento giurisprudenziale e della ratio della norma, è senz'altro da intendersi come riferito a tutti i dipendenti pubblici.

Il 30/09/2018 scade la polizza sottoscritta dall'Agenzia con "alcuni Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON", Sindacato IPR, mediante il corrispondente Assigeco Srl, per il periodo 30/09/2016-30/09/2018⁵, al fine di tutelarsi dall'eventuale pregiudizio economico sopra indicato.

L'Agenzia, in previsione della scadenza della polizza in oggetto, ha richiesto al broker Assiteca SpA di condurre una verifica e valutazione delle migliori offerte sul mercato assicurativo per la predetta copertura assicurativa, su un orizzonte temporale di affidamento di tre anni⁶.

La quotazione è stata richiesta sulla base di un capitolato di polizza predisposta dall'Assiteca Spa ed in particolare dei seguenti principali dati omogenei di copertura:

- durata 3 anni e frazionamento del premio annuale;
- polizza parametrata sulle retribuzioni lorde annue⁷ e premio fisso ;
- Massimale per sinistro: € 1.500.000;
- Massimale per anno: € 5.000.000;
- Massimale in caso di corresponsabilità di più soggetti € 5.000.000

Ad esito della verifica, Assiteca Spa ha inviato all'Agenzia la relazione circa l'indagine di mercato condotta⁸ nella quale ha evidenziato che, data la tipologia di rischio in esame, normalmente assunto da Compagnie internazionali e tenuta in debita considerazione la situazione sinistri dell'Agenzia, la richiesta di quotazione è stata richiesta ai seguenti tre operatori: Lloyd's – Assigeco (Assicuratore in corso), AIG e Arch – Dual.

Nella relazione viene esposta la seguente sintesi delle proposte ricevute.

Lloyd's (Sindacato NEON) – Assigeco

Con riferimento al profilo tecnico, accettazione integrale del capitolato di polizza proposto dal broker (fatte salve tre varianti relative a Art. 24 "Ultrattività della garanzia",

Art. 30 "Gestione delle vertenze di sinistro - Spese Legali", Art. 15 "Massimale" della sezione Responsabilità Professionale del Progettista interno).

Con riferimento al profilo economico, la Compagnia richiede un premio lordo annuo pari ad Euro 7.088,40.

AIG

Non presenta offerta

Arch – Dual

Non disponibile a presentare offerta sul testo di polizza da noi proposto.

Il broker conclude la relazione valutando che la proposta di Lloyd's – Assigeco risulta congrua e accettabile. Precisa inoltre che il premio richiesto risulta diminuito di circa € 775,00 rispetto a quello oggi in vigore e, a differenza dell'attuale impostazione, si tratta di un premio fisso, non soggetto a regolazione.

Unitamente alla relazione il broker ha trasmesso il capitolato di polizza oggetto dell'offerta (Allegato A alla presente determinazione) che, come sopra evidenziato, risulta corrispondente al testo elaborato dal broker fatte salve le tre varianti apposte dalla compagnia.

Ritenendo di fare proprie le considerazioni del broker in merito all'offerta ottenuta e considerato congruo il premio richiesto dai Lloyd's Sindacato NEON, mediante il corrispondente Assigeco Srl, e cioè dall'attuale Assicuratore, nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, economicità ed efficacia, si ritiene di poter affidare, con affidamento diretto ai sensi dell'art. l'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016⁹, il servizio assicurativo RC Patrimoniale periodo 30/09/2018 – 30/09/2021 agli Assicuratori dei Lloyd's of London, Sindacato NEON, rappresentati in Italia dal Rappresentante Generale dei LLOYD'S in Italia, mediante il corrispondente Assigeco Srl ('Coverholder') per l'importo di € 21.265,20 al lordo degli oneri fiscali.

Tale servizio assicurativo coprendo esclusivamente i rischi in capo all'Agenzia per fatti commessi dai soggetti nell'esercizio dell'attività istituzionale, risulta conforme alla sopra richiamata disciplina normativa della materia¹⁰, e può pertanto essere affidato.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191¹¹.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile dell'U.O. del servizio proponente¹² dell'Agenzia.

Applicazione

La somma di € 21.265,20 impegnata con il presente provvedimento a favore di ASSITECA S.p.A., con sede legale in Palazzo Assiteca - via G. Sigieri 14 – 20135

Milano, C.F. e P.IVA: IT 09743130156, broker dell'Agenzia, è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018, 2019 e 2020¹³, annualità 2018, 2019 e 2020 nel seguente modo:

annualità Bilancio	Importo	Codifica gestionale del PEG ¹⁴			classificazione D.Lgs 118/11				Piano Fin.
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	
2018	€ 2.693,59	700	100	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – <i>Trasporto ferroviario</i> "	10	1	1	110	U.1.10.04.01.999
	€ 4.394,81		200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – <i>TPL</i>		2			
2019	€ 2.693,59	700	100	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – <i>Trasporto ferroviario</i> "	10	1	1	110	
	€ 4.394,81		200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – <i>TPL</i>		2			
2020	€ 2.693,59	700	100	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – <i>Trasporto ferroviario</i> "	10	1	1	110	
	€ 4.394,81		200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – <i>TPL</i>		2			
€ 21.265,20		TOTALE							

L'esigibilità dell'obbligazione riferita agli impegni di spesa avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB925099D4.

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)¹⁵ e dell'art. 37, comma 1¹⁶ del d.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del medesimo decreto.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁷.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 28 settembre 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 28 settembre 2018	Il direttore generale Cesare Paonessa
------------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553

³ Corte Costituzionale - sentenza n. 371/98

⁴ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

⁵ Polizza n. A1201539597 Appendice nr. A1B57884 Rep. Contratti 199 del 14/06/2016

⁶ Prot. 5909/2018 del del 19/06/2018

⁷ Il dato retributivo è stato comunicato dall'Agenzia ad Assiteca Spa con prot. 8130/2018 del 10/09/2018

⁸ Prot. 8567/2018 del 24/09/2018

⁹ d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"*

¹⁰ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

¹¹ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

¹² Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

¹³ Il bilancio 2018-2019-2020 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2/2018 del 27/03/2018.

¹⁴ Il PEG 2018-2020 è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 4/2018 del 23/04/2018

¹⁵ Vd nota 9"

¹⁶ d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*

¹⁷ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.